



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Prof. Guido Alpa*

Roma, 14 ottobre 2010

**N. 31-C-2010**

*Ill.mi Signori Avvocati*

**PRESIDENTI DEI  
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**PRESIDENTI DELLE  
UNIONI REGIONALI FORENSI  
PER IL TRAMITE DEI C.O.A. DISTRETTUALI**

**PRESIDENTI DELLE  
ASSOCIAZIONI FORENSI  
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE**

**PRESIDENTE DELL' O.U.A.**

**PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE**

*e, per conoscenza:*

*Ill.mi Signori Avvocati*

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O   S E D I

*Cari Presidenti,*

l'applicazione ai giudizi in corso dei principi espressi dalla sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato orientamento in ordine al termine di costituzione dell'opponente nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, sta comportando gravi disagi.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale Forense ha proposto l'adozione di una norma interpretativa applicabile ai giudizi in corso che eviti ingiuste declaratorie di improcedibilità.

Vi trasmetto, pertanto, estratto del verbale della riunione del 13 ottobre u.s. della *Commissione per lo studio e la riforma del codice di procedura civile*, che analizza la situazione determinata dalla pronuncia delle Sezioni Unite e formula le due diverse opzioni legislative trasmesse dal CNF al Parlamento.

Il materiale giurisprudenziale relativo alla fattispecie è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio nazionale forense, e suggerisco l'opportunità dell'eventuale pubblicazione anche sui siti degli Ordini forensi locali, al fine di assicurare la maggiore divulgazione possibile.

Con i più cordiali saluti

*avv. prof. Guido Alpa*  
